



***PROVINCIA DI AVELLINO***

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLE**

**PROCEDURE DI PROGRESSIONE VERTICALE**

**Approvato con Provvedimento Presidenziale N. 96 del 12.11.2019**

## **Sommario**

Art. 1 Condizioni per l'attivazione delle procedure di progressione verticale .....	3
Art. 2 Requisiti di partecipazione .....	3
Art. 3 Articolazione delle procedure.....	3
Art. 4 Criteri generali di valutazione dei titoli .....	4
Art. 5 Commissione esaminatrice .....	5
Art. 6 Graduatoria .....	5
Art. 7 Pubblicità.....	5
Art. 8 Assunzione in servizio.....	6
Art. 9 Norme di rinvio.....	6

## **Art. 1**

### **Condizioni per l'attivazione delle procedure di progressione verticale**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, l'Ente, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione riservate al personale di ruolo.
2. Il numero di posti destinati alle selezioni interne è individuato nel piano del fabbisogno del personale annuale e triennale e non può, comunque, superare il 20 per cento di quelli previsti come nuove assunzioni consentite per categoria.
3. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Nel provvedimento di indizione del procedimento di selezione sono individuate le specifiche posizioni di lavoro cui è riservata la selezione.

## **Art. 2**

### **Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare a tali procedure selettive i dipendenti in possesso, entro il termine di presentazione della relativa domanda, dei seguenti requisiti:
  - a. essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a bando;
  - b. avere maturato un'anzianità minima di servizio, nell'Ente Provincia di Avellino e nella categoria di cui al precedente punto a), non inferiore a 36 mesi per le progressioni dalla categoria B alla categoria C e non inferiore a 48 mesi per le progressioni dalla categoria C alla categoria D;
  - c. essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo per il quale è indetta la selezione.
2. Per le procedure selettive a profili professionali afferenti la categoria D costituiscono titoli di accesso, oltre alle Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. n. 509/99, alle Lauree Magistrali di cui al D.M. n. 270/04 (LM) e ai Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL), anche le Lauree di cui al D.M. n. 270/04 (L) e le Lauree Triennali di cui al D.M. n. 509/99; per le equiparazioni si tiene conto dei vigenti decreti in materia.
3. Il titolo di studio richiesto per l'accesso è valido ai soli fini della partecipazione alla procedura e, pertanto, non determina l'attribuzione di punteggio nell'ambito della valutazione di cui al successivo art. 4.

## **Art. 3**

### **Articolazione delle procedure**

1. Le procedure selettive prevedono la valutazione dei titoli, nonché lo svolgimento di prove, una scritta e una orale, volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Nelle procedure di selezione ci si potrà, comunque, avvalere di metodologie e procedure diversificate, in relazione alla categoria e alla posizione da ricoprire, di volta in volta specificate nel provvedimento attuativo del procedimento di selezione.
2. Sono attribuibili 70 punti così suddivisi:
  - a) per la prova scritta teorico-pratica: fino a punti 30;
  - b) per la prova orale: fino a punti 30;
  - c) per la valutazione dei titoli di servizio e del curriculum: fino a punti 10.

3. La prova scritta consiste nella predisposizione di un caso tecnico-operativo che potrà prevedere la risoluzione di una o più problematiche con l'individuazione di iter procedurali e/o percorsi operativi di fattibilità e/o simulazione di interventi con riferimento alle materie d'esame.
4. La prova orale consiste in un colloquio volto alla valutazione delle conoscenze tecniche specifiche dei candidati, della capacità di sviluppare ragionamenti complessi, nonché di eventuali altre attitudini richieste dallo specifico ruolo da ricoprire.
5. La prova scritta e la prova orale si intendono superate solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 21/30 in ciascuna di esse.
6. Il candidato che non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale.
7. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
8. In caso di parità, costituisce titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio di ruolo nella Provincia di Avellino e, in subordine, la minore età anagrafica.

#### **Art. 4**

#### **Criteri generali di valutazione dei titoli**

1. I titoli valutabili dalla commissione sono i seguenti:

- titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 7.

Per le progressioni dalla categoria B alla categoria C è valutata l'attività svolta, presso l'Ente e nel Settore di riferimento, attribuendo punti 1 per ciascun anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi.

Per le progressioni dalla categoria C alla categoria D è valutata l'attività svolta, presso il Settore di riferimento dell'Ente, in qualità di Responsabile di Servizio o di Ufficio, attribuendo punti 1 per ciascun anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi.

- curriculum: fino a 3 punti.

a) fino ad un massimo di punti 2 (saranno oggetto di valutazione solo i titoli ulteriori rispetto a quello previsto per l'accesso ed attinenti il profilo professionale dei posti da ricoprire):

- Lauree di cui al D.M. n. 270/04 (L) e Lauree Triennali di cui al D.M. n. 509/99 – punti 0,30;
- Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. n. 509/99 e Lauree Magistrali di cui al D.M. n. 270/04 (LM) – punti 0,50;
- Lauree Magistrali a ciclo unico e Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) - punti 0,50;
- Master, corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di perfezionamento (conseguiti presso Università pubbliche o private, Consorzi universitari o presso altri enti collegati con Università pubbliche o private) - punti 0,30;
- Abilitazioni all'esercizio della professione, iscrizioni in albi, elenchi, registri, ecc. - punti 0,40;

b) punti 0,50: superamento (inteso quale collocazione nelle graduatorie finali) di precedenti procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato di medesima categoria e profilo dei posti da ricoprire; parimenti, costituisce oggetto di valutazione il superamento (inteso quale collocazione nelle graduatorie finali) di precedenti progressioni verticali o concorsi interni indetti dall'Ente per la medesima categoria dei posti da ricoprire;

c) punti 0,50: valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni, intendendosi per "positiva" la valutazione pari o superiore a 90 in ciascuno degli anni di riferimento.

2. La valutazione dei titoli, secondo il dettaglio stabilito dalla commissione, viene resa nota agli interessati prima dello svolgimento della prova orale. L'accertamento dell'effettivo possesso dei titoli cui è stato assegnato punteggio viene effettuato, di norma, dopo l'avvenuta formazione della graduatoria finale e solo con riguardo ai soggetti vincitori.

## **Art. 5**

### **Commissione esaminatrice**

1. La commissione è nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, con determina del Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane. Nella composizione della commissione deve essere rispettato l'equilibrio di genere, salva motivata impossibilità.
2. La commissione può essere composta:
  - da tre dirigenti o funzionari interni delegati di funzioni dirigenziali;
  - da un dirigente o funzionario interno delegato di funzioni dirigenziali, nel ruolo di presidente, e due esperti di provata competenza, scelti tra dirigenti/funzionari di altre amministrazioni, docenti e professionisti iscritti nei relativi Albi/Ordini professionali;
  - da due dirigenti o funzionari interni delegati di funzioni dirigenziali, di cui uno nel ruolo di presidente, e un esperto di provata competenza, scelto tra dirigenti/funzionari di altre amministrazioni, docenti e professionisti iscritti nei relativi Albi/Ordini professionali;
  - un dirigente o funzionario esterno delegato di funzioni dirigenziali, nel ruolo di presidente, e due esperti di provata competenza, scelti tra funzionari di altre amministrazioni, docenti e professionisti iscritti nei relativi Albi/Ordini professionali.
3. Relativamente alle procedure selettive riguardanti la copertura dei posti di categoria D, la presidenza delle commissioni spetta ad un dirigente interno o esterno all'Ente.
4. I componenti delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la categoria richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
5. In riferimento al posto messo a concorso, la commissione deve essere integrata, da esperti di lingua straniera, informatica ed eventuali materie speciali ove previste.
6. Le sedute della commissione sono convocate dal presidente e non sono valide se non con l'intervento di tutti i componenti.
7. Il segretario della commissione, formalmente designato tra dipendenti di categoria pari o superiore a quella dei posti messi a concorso, stende, sottoscrive e conserva i verbali, nonché gli elaborati delle prove. Le funzioni di segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo dell'incaricato, possono essere assunte da un componente della commissione.
8. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva, salvo impedimenti definitivi, dimissioni, ovvero incompatibilità sopravvenuta. Verificandosi una di tali circostanze, si procede alla sostituzione, anche in deroga alle norme sulla composizione di cui al presente articolo.

## **Art. 6**

### **Graduatoria**

1. Le graduatorie avranno validità come per legge.

## **Art. 7**

### **Pubblicità**

1. Il bando relativo alle presenti procedure di selezione è pubblicato per 30 giorni, all'Albo pretorio e sul sito istituzionale della Provincia di Avellino – nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione - Bandi di concorso.

**Art. 8**

**Assunzione in servizio**

1. L'assunzione e la stipula dei contratti individuali di lavoro è curata dal Settore 1. Amministrativo e Finanziario, Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane.
2. I vincitori delle procedure selettive di cui al presente Regolamento, prestato il proprio consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.

**Art. 9**

**Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore, nonché a quanto previsto dal Regolamento recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi del personale non dirigente.